



Provincia di Caserta Piazza S. Agostino , 4- 81021 tel. 0823 804210 – 805351
fax 0823- 804619 - C.F.80007270676- pec comunearienzo@asmepec.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

Titolo I-Disposizioni Generali.

- Art.1 - Riferimenti normativi.
- Art. 2 - Oggetto.
- Art. 3 - Finalità.
- Art. 4 - Competenze.
- Art. 5 - Responsabilità.
- Art. 6 - Ripartizione delle competenze.
- Art. 7 -Atti a disposizione del Pubblico.

Titolo II - Servizi e tariffe.

- Art .8 - Servizi gratuiti.
- Art. 9 - Servizi a pagamento,
- Art. 10 - Fornitura di energia elettrica e lampade votive.

Titolo III- Disposizioni sui funzionamento del cimitero.

- Art. 11 - Periodo di osservazione.
- Art. 12 - Orario.
- Art. 13- Disciplina dell'ingresso.

- Art. 14-Traffico veicolare all'interno del cimitero.
- Art. 15 - Disciplina effettuazione lavori nel cimitero.
- Art. 16- Circolazione degli autoveicoli.
- Art. 17 - Uso dei fiori.
- Art. 18 - Raccolta dei rifiuti in aree private.
- Art. 19 - Manutenzione del verde in aree private.
- Art. 20- Divieti particolari.

Titolo IV- Personale addetto ai servizi cimiteriali.

- Art. 21 - Disposizioni generali.
- Art. 22- Compiti del responsabile del cimitero.
- Art. 23 - Necrofori o seppellitori.
- Art. 24-Servizio di custodia.
- Art. 25 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero.

Titolo V-Trasporti e Imprese di onoranze funebri.

- Art. 26 - Modalità di trasporto e percorso.
- Art. 27-Autofunebri..
- Art. 28 - Trasporti per e da altri Comuni.
- Art. 29 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero.
- Art. 30 - Vigilanza e controllo.
- Art. 31 - Esercizio dell'Impresa funebre .

Art. 32 - Principi Generali dell' attività funebre,

Art. 33 - Doveri professionali dell' Impresa.

Art. 34 - Funzioni-Licenze.

Art. 35 - Svolgimento dell'attività.

Art. 36 - Sospensione - Revoca.

Art. 37 -Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche in forma disgiunta dal trasporto funebre.

Art. 38-Divieti.

Art. 39 -Trasporti a carico del Comune.

Titolo VI- Inumazione- Esumazioni- Estumulazioni.

Art. 40 - Inumazioni.

Art. 41 - Esumazioni.

Art. 42 - Tumulazioni.

Art. 43 - Estumulazioni.

Art. 44 - Elenco ed autorizzazioni.

Art. 45 - Oggetti da recuperare.

Art. 46 - Verbale delle operazioni.

Titolo VII-Cremazioni

Art. 47 - Cremazione.

Art. 48 - Autorizzazione alla cremazione.

Art. 49 - Destinazione della ceneri della cremazione.

Art. 50- Concessione autorizzazione per affidamento/conservazione delle ceneri.

Art. 51- Dispersione delle ceneri.

Titolo VIII-Piano Regolatore Generale e servizi.

Art. 52- Piano Regolatore Generale.

Art. 53 - Sepolture private,

Art. 54- Diritto d'uso.

Art. 55 - Concessionari.

Art. 56 - Concessione di loculi comunali.

Art. 57 - Concessione di aree destinate alla costruzione di edifici funerari.

Art. 58 - Ossario comune.

Art. 59.-Trasferimento della concessione. ; ; ;

Art. 60 - Esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private.

Art. 61 - Voltura delle concessioni. ; \;

Art. 62 - Scadenza della concessione. *

Art. 63 - Decadenza e revoca della concessione.

Art. 64 - Rinuncia alla concessione.

Titolo IX Cappelle private.

Art. 65 - Progettazione e autorizzazione.

Art; 66 -Inizio e termine dei lavori.

Art. 67 - Prescrizioni.

Art. 68-Ammissione alla sepoltura in cappelle private.

Art. 69 - Subentri nella titolarità delle concessioni.

Art.70-Registrazione e conservazione degli atti, ;

Titolo X Imprese All'interno del cimitero.

Art. 71 - Imprese all'interno de! cimitero.

Art. 72 - Disciplina dell'attività dell'impresa all'interno del cimitero.

Titolo XI Disposizioni finali

Art.73 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 74 Sanzioni .

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1

Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934;
 - D.P.RL n°285 del 10.9.1990 (Regolamento Nazionale e di Polizia Mortuaria);
 - Circolari del Ministero della Salute Pubblica n°24 del 24.6.1993 e n°10 del 31.7.1998;
 - Legge n°26 del 28.2.2001;
 - Legge n° 130 del 30.3.2001;
 - L.R. Regione Campania n.12 del 2001;
 - DPR. n°254 del 15.7.2003;
 - L.R n°20 del 09.10.2006
 - L.R. n°2 del 21.01.2010;
 - L.R. n° 1 del 27.01.2012.

Art. 2

Oggetto

il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri, privati sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art. 3

Finalità

1. Con il presente Regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici Comunali e i soggetti a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 4
Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 5
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee ai servizi o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 6
Ripartizione delle competenze

Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuariae di attività cimiteriali sono stabilite dal Regolamento previsto dall'Art.5 della legge 08/06/1990, n. 142.

A tale fine le competenze sono così attribuite:

- a) il Responsabile del Cimitero cura ogni adempimento amministrativo, la stesura e la stipula dei contratti relativi alle attività cimiteriali;
- b) l'Ufficio di Ragioneria cura l'aspetto contabile;
- c) L'Ufficio Tecnico Comunale cura la redazione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e delle Planimetrie generali e settoriali, provvede alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ad ogni altra incombenza di natura tecnica;
- d) l'ufficio di stato civile rilascia, oltre all'autorizzazione al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto funebre sia se la salma è diretta al cimitero locale che in cimitero di altro comune o di stato estero, l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri o dei resti umani, alla dispersione o affidamento delle ceneri;
- e) l'ufficio SUAP rilascia l'autorizzazione all'attività funebre e di trasporto funebre esercitata da imprese private, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre in caso di inadiempienza;
- f) la Polizia Locale ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale.

Art. 7
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio cimiteriale e a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'Art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- b) l'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli

interessati o per il pubblico.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) gli avvisi di esumazione ed estumulazione ordinarie;
 - c) copia del presente regolamento.

Titolo - Il Servizi e Tariffe

Art. 8

Servizi gratuiti

Sono gratuiti per gli utenti i servizi obbligatori e di interesse pubblico previsti dalla normativa vigente.

Rientrano tra i servizi gratuiti resi dal Comune:

- a) la visita necroscopica;
- b) il recupero delle salme di persone decedute per morte improvvisa o violenta, nonché di parte di cadaveri, ove non vi provvede congiunti o conoscenti;
- c) il deposito e l'osservazione dei feretri nella Camera Mortuaria ed il trasporto di essi fino a luogo di enunazione;
- d) l'ossario comune di solidarietà.

Art. 9

Servizi a pagamento

I sottoelencati servizi e concessioni sono sottoposti al pagamento della tariffa a fianco di ciascuna indicata:

Servizi:

- | | |
|---|----------|
| 1) Esumazioni ordinarie o straordinarie | € 150,00 |
| 2) Estumulazioni ordinarie o straordinarie | € 150,00 |
| 3) Sepoltura a tumulazione | €100,00 |
| 4) Trasferimento di cassette ossario e/o urne cinerarie dal sito di inumazione o loculo od altro all'interno del cimitero | € 30,00 |
| 5) Servizi da effettuarsi fuori orario di apertura del cimitero | € 100,00 |
| 6) Autorizzazione alla costruzione di sepolture private | € 150,00 |
| 7) Affidamento delle ceneri | € 150,00 |
| 8) Sepoltura al sistema di inumazione o d' interro (art.1 L.26/2001) | € 100,00 |

Concessioni

- 1) concessione in uso di loculo per la conservazione di cassette ossario e/o di urne cinerarie;
- 2) concessione del diritto d'uso su aree destinate alla costruzione di edifici funerari ad opera di privati.

Le tariffe delle Concessioni saranno definite ogni qualvolta si provvederà alla costruzione dei manufatti.

Le tariffe dei Servizi a pagamento sono aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dei responsabili di cui all'Art. 6, ogni qualvolta che si verificheranno variazioni di rilievo nei parametri determinati delle stesse.

Art. 10

Fornitura energia elettrica e lampade votive

E' di esclusiva competenza del Comune la fornitura di energia elettrica a privati all'interno del cimitero.

Nel caso che l'Aministrazione Comunale intende affidare il servizio delle lampade votive, perenni ed occasionali, ad una ditta privata, i rapporti obbligazionali saranno regolati da apposito Capitolato d'Appalto.

In osservanza alle sue norme il gestore privato è tenuto a versare un canone per ciascuna lampada votiva installata, risultante dalle copie di singole quietanze rilasciate ai richiedenti, di appositi bollettari in duplice copia, numerati e vidimati dal Responsabile.

Ai fini del riscontro dei diritti dovuti dal Comune, il Custode del cimitero nell'ambito dei compiti di vigilanza, controlla con la sua presenza il regolare svolgimento del servizio accertando l'avvenuta emissione di quietanza, da pArte della concessionaria del pagamento del diritto, per ciascuna lamapada installata.

Inoltre, trasmette annualmente all'U.T.C. una propria attestazione di rispondenza tra allacci ed importi risultanti dalla documentazione e dai bollettari, utilizzati e non riconsegnati dalla concessionaria.

L'ufficio Tecnico Comunale verifica la regolarità della documentazione, rimetterà il tutto all'ufficio ragioneria per i riscontri contabili e la liquidazione dei canoni da pArte della ditta concessionaria.

Titolo III- Disposizioni sul Funzionamento del Cimitero

Art. 11

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore del momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento o altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore, salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni d' iniziale decomposizione del cadavere.
3. Le salme di persone morte in abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consiglino di non compiersi il periodo di osservazione, devono essere trasportate all'obitorio comunale.
Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
5. La visita necroscopica deve essere effeftuata non prima che siano trascorse 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso, inoltre il medico necroscopo può accertare la morte, prima delle 15 ore del decesso mediante l'elettrocardiografo con tracciato continuo almeno di 20 min da eseguirsi dopo la morte.
6. Si intende istituire il servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, in concorso con la ASL (D.P.R 285/1990).

Art. 12

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
Al segnale acustico i visitatori devono iniziare ad avviarsi verso l'uscita in modo che, alla chiusura dei cancelli, tutti i visitatori risultino usciti.

Art. 13

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, è consentito l'ingresso solo a piedi. Per i diversamente abili è previsto l'utilizzo di sedia a rotelle o vettori a propulsione elettrica.
2. nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
 - c) a coloro che offrono servizi o vendono oggetti.

Art. 14

Traffico veicolare all'interno del cimitero

1. Nel cimitero, ove possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso ai carri funebri, ai mezzi operativi e di servizio in dotazione al cimitero ed ai mezzi operativi delle ditte autorizzate a lavorare nel cimitero.
2. I mezzi delle ditte devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle piantagioni, ecc.; circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dei materiali. I veicoli dovranno essere guidati esclusivamente dai titolari o dipendenti delle ditte.
3. I veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale e non devono superare il limite di velocità massima fissato in 20 km/h.
4. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di incidenti causati da veicoli condotti da persone estranee al servizio cimiteriale comunale. Chiunque, alla guida di un veicolo, causi danni a persone o cose ne risponde personalmente secondo quanto previsto del Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
Qualora il danno fosse arrecato a beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale questa eserciterà azione per il giusto risarcimento.

Art.15

Disciplina effettuazione lavori nel cimitero

L'effettuazione di lavori di qualsiasi natura all'interno del cimitero, fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 27 e 28 del seguente Regolamento, la chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni e l'applicazione di lapide di marmo e di altri elementi sui loculi, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale.

Le imprese edilizie, disciplinate dal successivo articolo 67, previa autorizzazione del Responsabile del Cimitero, possono accedere nel cimitero in orario di apertura al pubblico, presentando al custode il permesso ottenuto ed osservando e facendo osservare le seguenti disposizioni:

- versare una somma forfettaria, per l'utilizzo di energia elettrica ed acqua, quale ristoro delle spese di consumo, presso l'ufficio economato del comune;
- evitare il deposito di materiale inerte di qualsiasi natura sui vialetti;
- provvedere al trasporto alle discariche dei materiali di risulta (scavo, ecc.) in giornata;
- i lavori dovranno essere eseguiti in orario di apertura del cimitero;
- porre in essere qualsiasi accorgimento per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in conformità alle leggi che regolano la materia;
- di eventuali danni, arrecati nel cimitero a strutture o a persone, in modo diretto o indiretto, dell'esercizio dell'attività edilizia saranno ritenuti responsabili i titolari delle imprese;
- le aree occupate da attrezzi di qualsiasi genere dovranno essere sgombre e tenute nel dovuto decoro e pulizia ogni venerdì sera;
- tenere e fare tenere alle maestranze incaricate l'adeguato comportamento data la sacralità del luogo.

Art.16

Circolazione degli autoveicoli

All'interno del Cimitero, sono autorizzati a circolare, senza preventiva autorizzazione:

- a) automezzi comunali;
- b) automezzi adibiti a prelievo di rifiuti cimiteriali;
- c) autoambulanze;
- d) autoveicoli delle Forze dell'Ordine in servizio di ordine pubblico;
- e) carrozzella, a mano o propulsione elettrica di portatori di handicap;

E' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Cimitero la circolazione dei sottoelencati veicoli:

- a) autocarri ed automezzi di imprese edilizie, munite di concessione all'esecuzione dei lavori;
 - b) autovetture di privati recanti persone con difficoltà di deambulazione attestate da un medico;
- La circolazione all'interno del cimitero deve avvenire come disposto al punto 3 – Art. 14 e senza mezzi acustici.

La circolazione dell'autoveicolo avviene sotto la totale responsabilità del conducente, che sarà perseguito per qualsiasi danno direttamente o indirettamente arrecato a cose o persone.

Art. 17

Uso di fiori

Nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ciascun anno è vietato introdurre nel cimitero fiori freschi.

Sono escluse dal divieto le composizioni floreali che accompagnano i feretri delle persone decedute in tale periodo.

I fiori freschi che in tale periodo dovessero essere trovati innanzi a fosse o loculi, o in costruzioni funebri private, saranno asportati dal personale addetto al cimitero e riposti nei contenitori porta-rifiuti.

Art. 18

Raccolta dei rifiuti in aree private

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del cimitero.

Gli utenti provvederanno a sversare i rifiuti direttamente negli appositi contenitori.

I concessionari di aree cimiteriali dovranno dotare le costruzioni di idonei contenitori, da sistemare all'interno dell'area di concessione.

Nel cimitero i contenitori saranno installati e ritirati a cura del Comune.

Art.19

Manutenzione del verde in aree private

I concessionari dovranno mantenere costantemente libere da erbacce e piante infestanti le aree non edificate inserite nel perimetro dell'area di concessione.

Art. 20

Divieti particolari

All'interno del cimitero è vietato:

- a) tenere comportamento chiassoso e molesto;
- b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- c) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- d) installare panchine, recintare l'area circostante la fossa d'inumazione e sistemare, al posto di siepi, piante di proprio gradimento;
- e) vendere fiori, lumini e merci di qualsiasi genere;
- f) distribuire volantini o affiggere manifesti;
- g) chiedere elemosine e fare questue;
- h) assistere ad esumazioni o estumulazioni di estranei.

TITOLO IV – Personale addetto ai Servizi Cimiteriali

Art. 21

Disposizioni generali

Il personale impegnato nel cimitero, qualunque ne sia la categoria di inquadramento, è tenuto a far rispettare le norme del presente Regolamento

A chiunque abbia accesso nel cimitero e a denunciare ogni violazione all'Autorità competente.

L'ordine e la vigilanza nel cimitero spetta al Sindaco.

Art. 22

Compiti del Responsabile del Cimitero

Sono compiti specifici del Responsabile tutte le attività di carattere amministrativo connesse ai servizi cimiteriali:

- a) l'organizzazione del servizio offerto dalle unità lavorative addette al cimitero;
- b) la vigilanza sulle applicazioni di leggi, regolamenti, ordinanze del Sindaco e di proprie direttive;

- c) l'approntamento di atti deliberativi relativi alle concessioni di sepolture e di aree di costruzione;
- d) i rapporti con i concessionari, le imprese di costruzione e l'impresa di onoranze funebri;
- e) l'istruttoria, la predisposizione di tutti gli atti relativi al funzionamento e alle attività che si svolgono nel cimitero:

Il Responsabile ha il proprio ufficio nel Comune.

Art. 23

Necrofori o seppellitori

I dipendenti con qualifica di necroforo o seppellitore provvedono alle seguenti mansioni:

- a) trasporto del feretro dalla camera mortuaria fino al luogo d'inumazione o tumulazione;
- b) inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione;
- c) deposizione dei resti mortali nei loculi ossari dopo averli chiusi in cassette di zinco;
- d) raccolta dei rifiuti cimiteriali e svuotamento negli appositi contenitori;
- e) pulizia dei water visitatori, diserbo e pulizia dei vialetti e dei campi comuni d'inumazione.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni periodiche prescritte dalla normativa vigente ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse con il lavoro svolto, con oneri a carico del Comune.

Le operazioni di esumazione e di estumulazione sono eseguite con tuta, guanti e mascherina monouso nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Inoltre è assolutamente vietato il lavaggio dei resti mortali, raccolti durante queste operazioni.

I resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e gli avanzi d'indumenti, provenienti dall'esumazioni o dall'estumulazioni, vengono raccolti in idonei contenitori ed avviati successivamente allo smaltimento in idoneo impianto d'incenerimento.

I necrofori richiedono e conservano in perfetto stato d'uso gli attrezzi necessari, nonché fare, tramite il custode, le richieste del materiale necessario alla loro attività.

Le operazioni di esumazione, estumulazione, inumazione e tumulazione, svolte fuori orario di apertura al pubblico del cimitero costituiscono titolo per lavoro straordinario.

Art. 24

Servizio di custodia

L'incarico al servizio di custodia, oltre agli obblighi di cui agli Artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 prevede alle seguenti incombenze:

- a) tiene le chiavi del cancello d'ingresso e dei vari locali esistenti nel cimitero, compreso quelle della Chiesa Madre;
- b) apre e chiude il cancello d'ingresso;
- c) mantiene puliti i locali di custodia e la camera mortuaria;
- d) riceve feretri e ne controlla la sistemazione nella camera mortuaria;
- e) registra l'orario d'ingresso, tipo e targa, generalità del conducente che accede all'interno del cimitero;
- f) preannuncia la chiusura del cimitero 15 minuti prima dell'orario previsto con mezzi a disposizione;
- g) riceve telefonate per feretri il cui arrivo è previsto in giornata, dandone comunicazione ai necrofori o seppellitori in servizio;

- h) vigila sul personale addetto al cimitero, controlla le loro presenze ed il rispetto dell'orario di lavoro, coordina e programma il lavoro da effettuarsi settimanalmente nel cimitero, del quale ha la piena responsabilità nel conseguimento degli obiettivi previsti;
- i) comunica al Responsabile del cimitero tutti i problemi inerenti alla gestione del cimitero per l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali;
- j) vigila su tutte le attività che si svolgono nel cimitero;
- k) assolve ad ogni altro adempimento previsto nel presente Regolamento.
L'incaricato al servizio di custodia è obbligato a garantire la ricezione di feretri in qualsiasi ora. Per tale prestazione effettuata oltre l'orario di apertura al pubblico è corrisposto l'importo per lavoro straordinario.

Art. 25

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Oltre agli obblighi di cui all'Art. 21, il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale succitato è vietato:

- eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente al cimitero;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V – Trasporti e Imprese di onoranze funebri

Art. 26

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto fatto salve l'eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T. U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono l'esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Qualora ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati da personale dell'impresa.

5. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura del cimitero in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno trenta minuti prima della chiusura.
6. La sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, è effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto. Questi, quale incaricato di pubblico servizio deve redigere apposito verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali, che del feretro utilizzato, opponendo, inoltre, apposito sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

Art. 27 Autofunebri

Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ASL., che ne deve controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 28 Trasporti per e da altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
2. Le salme provenienti da altri comuni devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti.
3. Per i morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm., recante cognome e nome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'Interno dell'01/07/2002.

Art. 29 Trasporto di salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 approvata con R. D. n. 1379 del 01/07/1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

L'autorizzazione al trasporto di salme o resti mortali o ceneri in Stato estero è rilasciata dal Sindaco non più dal Prefetto, così come stabilito dalla Delibera Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003, in funzione dell'art. 114 del D.L 31.03.1998, n.112.

Art.. 30

Vigilanza e controllo

1. Il competente servizio dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio dei trasporti funebri, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni previste.
2. L' A.S.L. riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art.. 31

Dell'esercizio dell'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. Le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa, sono disciplinate dalla L. R 12/2001e s.m.i.
3. Il responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica d'incaricato di pubblico servizio.
4. E' obbligo alle imprese certificare al comune:
 - a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) l'assenza di procedure fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
 - c) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
 - d) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - e) idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
 - f) l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32 bis e 35 bis del Codice Penale;
 - g) autorizzazione amministrativa o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri, disposizioni sul commercio, D.LEG.VO 114;
 - h) autorizzazione amministrativa di P.S. art.115 del T.U.L.P.S per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;
 - i) possesso di autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri utilizzati per lo svolgimento dell'esercizio, munita di idoneità sanitaria e dei requisiti previsti dall'art.21 del D.P.R 285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed anche eventuali carri funebri di passaggio;
 - l) possesso di carri funebri muniti di idoneità sanitaria di cui all'art.20 del D.P.R 285/90, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;
 - m) documentazione attestante l'applicazione della Legge 80/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - n) personale munito di specifica qualifica professionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 963 del 15 maggio 2009 necessario per gestire l'attività di trasporto funebre dichiarato nel documento di cui al punto e), comunque non inferiore a un direttore tecnico per la sede e per ogni filiale e quattro operatori funebri, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo, regolato dal C.C.N.L.L del settore funebre;

5. Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni variazione di quando sopra certificato.

Art. 32

Principi generali dell'attività funebre

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo, su mandato, come agenzia di affari, delle incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che parrocchie ed enti di culto.
- b) Fornitura di feretro ed altri articoli funebri relativi al solo evento del trasporto funebre;
- c) Trasporto del cadavere.

2. L'attività funebre è svolta da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.

Art. 33

Doveri professionali dell'impresa

E' obbligo dell'impresa:

- a) Informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato, nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali d'inumazione, tumulazione e cremazione;
- b) rispettare il segreto professionale ed astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. E' fatto obbligo alle imprese funebri, per le salme che devono essere sepolte nel cimitero di Arienzo e che provengano da fuori comune e per le quali sia d'obbligo la doppia cassa, di provvedere all'uso di casse ai sensi del D. M. 01.02.1997 e D. M. 09.07. 2002.

Art. 34

Funzioni-Licenza

1. La domanda diretta a conseguire l'autorizzazione all'Esercizio di Impresa Funebre per svolgere l'attività funebre di cui al 1° comma, va indirizzata al Sindaco e deve essere intesa ad ottenere anche le autorizzazioni: - alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e di arredi funebri; - al disbrigo pratiche amministrative conseguenti al decesso di persona di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita il trasporto funebre. Nella stessa autorizzazione sarà indicato il Direttore Tecnico dell'impresa ed eventuale personale preposto al trattamento degli affari.

3. Le imprese funebri che intendono esercitare l'attività funebre nel Comune di Arienzo, devono essere autorizzate all'esercizio secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 35

Svolgimento dell'attività

1. L'impresa funebre deve uniformarsi nell'assolvimento delle sue incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di Polizia Mortuaria e d'Igiene, nonché del presente regolamento; in particolare, per quanto riguarda: il personale utilizzato; i feretri; le modalità ed i mezzi di trasporto della salma; gli uffici per la trattazione degli affari; la rimessa.

2. L'impresa funebre deve esporre, nei locali dove esercita l'attività, gli elenchi dei prezzi ed una documentazione dei beni che formano oggetto delle prestazioni e dei servizi di attività funebre.

3. La negoziazione degli affari inerenti l'esplicazione dell'attività imprenditoriale e l'affidamento dei servizi funebri deve avvenire nei locali per i quali è stata lasciata l'autorizzazione, di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 37. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa solamente nel caso in cui il committente lo richieda espressamente e solo per il tempo strettamente necessario alle incombenze.

Art. 36

Sospensione - Revoca

1. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre, la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti, spettano al Sindaco, al Responsabile del Settore di competenza, alla Polizia Municipale.

2. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di 210 giorni o la revoca dell'autorizzazione data.

3. Chiunque eserciti l'attività funebre e di trasporto funebre senza essere in possesso dell'autorizzazione del Comune, oltre l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, il Responsabile del servizio riforma l'ufficio il riferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di P.S. e le sanzioni di cui all'art. 107 D.P.R. 10.09.2010 n. 285 e art. 758 T.U.L.L.SS. R.D. 27.07.1934 n. 1265 e s.m. L'importo della sanzione non può essere inferiore a euro 250,00 né superiore a euro 9.300,00.

Art. 37

Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche in forma disgiunta dal trasporto funebre.

1. I locali in cui si intende svolgere il solo esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri, articoli funebri e accessori funebri, in forma disgiunta dal trasporto funebre.

2. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, di cui al comma 1, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti da questa autorizzazione, devono effettuare la sola vendita di casse funebri e articoli funebri al dettaglio, fornendo il cofano funebre alla famiglia del defunto, la quale per utilizzarlo, si dovrà rivolgere ad altro soggetto abilitato e autorizzato al trasporto funebre.

3. I soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art.115 T.U.L.P.S., potranno svolgere le sole pratiche amministrative, adempiendo agli obblighi previsti da quella autorizzazione.

4. I soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2 o punto 3, o in possesso di entrambe, non possono svolgere nè i servizi funebri nè il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art.34. Solo i soggetti muniti di autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre e al trasporto funebre, di cui al precedente art.34 poichè debitamente formati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il servizio funebre e di trasporto e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione prevista.

E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre e di trasporto funebre.

Art.. 38

Divieti

E' fatto divieto all'impresa di:

- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso;
- b) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente;
- c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
- d) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli orari pattuiti o per altro motivo privato.

Art.. 39

Trasporto a carico del Comune

La fornitura della bara, il trasporto in ambito comunale, l'inumazione o la cremazione per le salme di persone sole o indigenti – individuati ai sensi della legge 328/2000, ovvero i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al proprio disagio economico, lo stato di indigenza dei familiari sarà accertato, secondo le modalità del Decreto Legislativo 03.05.2000 n.130 e relativi strumenti attuativi.

TITOLO VI
Inumazioni - Esumazioni
Tumulazioni Estumulazioni

Art. 40
Inumazione

I feretri provenienti dal Comune di Arienzo o da altri comuni sono sepolti in campi comuni destinati all'inumazione, nel rispetto delle norme contenute negli Articoli da 68 a 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

E' proibito utilizzare per le inumazioni materiale non biodegradabile, infatti D.P.R 285/90 stabilisce che nel caso sia stata utilizzata una cassa di metallo per il trasporto, prima dell'inumazione o si asporta la cassa di zinco, se possibile, oppure si praticano sulla stessa dei tagli in modo da favorire la decomposizione della salma, ed il tempo di inumazione ordinaria resta quello stabilito, per il Comune di Arienzo di 7 anni, poiché autorizzato dal Ministero della Sanità (06.03.1997, prot. n.1.400.4/9G/438).

Sulla fossa si può apporre una tomba di marmo (copritomba) preferibilmente del tipo Carrara bianco, di fotografia, di epigrafi, vasi porta fiori e lampada votiva, di dimensioni come stabilite dal Ministero della Sanità con apposita circolare.

Art. 41
Esumazioni

L'esumazioni ordinarie sono effettuate dopo sette anni dall'inumazione, giusto decreto del Ministero della Sanità del 06/03/1997, prot. n. 1.400.4/9G/438, emanato ai sensi del comma 3 dell'Art. 83 del D.P.R. 285/90.

L'esumazioni straordinarie si eseguono ai sensi degli artt.83 e 84, comma 2 art 85 del D.P.R 285/90.

Le ossa che si rinvencono in occasione dell'esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'Art. 36 del D.P.R. 285 del 10/09/90 ed il loro acquisto è a totale carico dei familiari del defunto.

Le operazioni di esumazione ordinaria si possono effettuare in qualsiasi periodo dell' anno e vengono regolate dal Sindaco invece le operazioni di esumazione straordinaria che si possono effettuare solo ed esclusivamente nei mesi da ottobre a aprile, art.84 D.P.R 285/90, sono soggette al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 9 è preferibilmente nelle prime ore lavorative del mattino. Qualora in caso di necessità, le suddette operazioni dovessero essere eseguite fuori orario di apertura del cimitero, si applicherà il diritto fisso aggiuntivo di cui all' art.9 del presente Regolamento.

Art. 42
Tumulazioni

La tumulazione diretta dei feretri nei loculi costruiti dal Comune è vietata.

I loculi comunali sono destinati all'esclusiva conservazione di cassette ossario ed urne Cinerarie fino alla loro capienza perché privi delle caratteristiche di cui all'Art. 76 – CAPO XV- del D.P.R. 285 del 10/09/90.

La tumulazione diretta è consentita nelle Cappelle private di cui all'art. 56.

Art. 43
Estumulazioni

L'estumulazioni ordinarie vanno eseguite non prima di venti anni dalla data di tumulazione della salma e sono autorizzate dal Sindaco nel rispetto delle norme contenute negli articoli da 86 a 89 del CAPO XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

L'estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall'autorità giudiziaria per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sede; vanno eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell' ASL competente per territorio, il quale verificherà se il feretro è in condizioni da poter essere trasferito o che venga sostituito in modo da assicurare l'igienicità del trasferimento.

Art. 44
Elenco ed autorizzazione

Entro il 31 gennaio di ogni anno il custode del cimitero curerà la stesura di un elenco con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'elenco viene trasmesso al Responsabile del cimitero che autorizza l'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale.

Il custode del cimitero, pochi giorni dall'autorizzazione, redigerà un calendario con l'orario e la data delle operazioni comunicandole ai familiari dei defunti.

Art. 45
Oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che «intendono recuperare, devono dare preventivo avviso al servizio di custodia.
2. Gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di una apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti del servizio cimiteriale.
Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati al responsabile del servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli eredi per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed i ricavi destinati ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o da altre attività cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003 n° 254 e dal D.Lgs. 152/2006

Art. 46

Verbale delle operazioni

Alle operazioni di esumazione o di estumulazione possono presenziare solo congiunti dei defunti, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli Articoli 83 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/90 n. 285.

Il custode del cimitero redigerà un verbale delle operazioni in duplice copia che sarà da lui sottoscritto e dal congiunto del defunto.

Una copia sarà conservata agli atti di archivio di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO VII CREMAZIONI

Art. 47

Cremazione

Si dà atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 48

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto, nei modi di seguito indicati, oppure, in assenza di volontà contraria espressa dal defunto, sulla base della volontà espressa dai familiari di grado più elevate.
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
 - c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale dello Stato Civile dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dichiarazione dei familiari può

essere resa anche all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a).
In caso di morte sospetta, segnalata all' Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. In presenza della volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 49

Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:
 - a) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti, purchè la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
 - b) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri di altri comuni;
 - c) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni, previo pagamento tariffario previsto per l'affidamento delle ceneri, di cui all'art. 9.
3. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nell'ossario Comunale.

Art. 50

Concessione autorizzazione per affidamento / conservazione delle ceneri.

1. L'affidamento ad un familiare o ad un erede di una urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune, sulla base della richiesta del coniuge, di un parente, di un affine / erede avente diritto.
2. Nella istanza di autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri debbono essere dichiarati dal richiedente:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
 - b) i dati anagrafici del defunto;
 - c) la dichiarazione di responsabilità, per:
 - l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria
 - la conservazione della stessa nel luogo individuato
 - d) la conoscenza delle norme penali, che puniscono le infrazioni a tale responsabilità
 - e) l'impegno a comunicare ogni variazione del sito di conservazione delle ceneri
 - f) l'accettazione / il consenso per i dovuti controlli da parte di preposti della Polizia Municipale.
3. La domanda va presentata all' Ufficio di Stato Civile.
L'Ufficiale di Stato Civile procederà al rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri, previo assenso dei W. UU. che stileranno il verbale del sopralluogo, da cui si potrà evincere l'idoneità del sito di destinazione (stabile) e di conservazione dell'urna, a garanzia di ogni profanazione.
4. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere trascritto su apposito Registro, tenuto a cura

dell'Ufficio di Stato Civile, su cui andranno appuntate cronologicamente le modalità della concessione, le eventuali variazioni delle stesse nel tempo, quali il cambio di residenza dell'affidatario, il calendario dei controlli preventivi e successivi da parte del Corpo di Polizia Municipale.

5. In caso di decesso o di indisponibilità dell'affidatario sarà necessario da parte di uno dei familiari o eredi:

- presentare nuova istanza di autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri
- in alternativa, restituire l'urna in Comune, per il trasferimento delle ceneri al cimitero.

Art. 51

Dispersione delle ceneri

Entro 180 giorni dall' approvazione del presente regolamento, sarà individuata l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri, appositamente individuate con delibera di G.M su proposta Responsabile del settore urbanistica ai sensi dell'art. 4 L.R. n°20/2006 e con gli adempimenti previsti dalla L. N°130/2001.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, art.3, comma 1 n°8) D.lgs. 285/1992.

TITOLO VIII

Piano regolatore generale e servizi

Art. 52

Piano regolatore generale

L'Amministrazione Comunale provvede a far redigere il Piano Regolatore Generale e la planimetria generale del cimitero, nel rispetto delle norme contenute negli Articoli da 54 a 63 del CAPO X del Regolamento del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

A tal fine, le aree di sepoltura vengono così distinte:

- a) campi comuni di inumazione realizzati dal Comune;
- b) loculi ossari realizzati dal Comune;
- c) aree concesse a privati per edifici funebri a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
- d) ossario comune.

Art. 53

Sepulture private

Le sepulture private consistono nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21-10-1975

n.803, semprechè dall'atto di concessione non risulti limite temporale e non ci siano le condizioni di cui all'Art. 92 2°comma, del D.P.R. 10-09-1990, n. 285. Inoltre, consistono nell'uso temporaneo di:

- a) loculo ossario per la durata di anni 99 (novantanove), decorrenti dalla data della concessione;
- b) tomba di famiglia per la durata di anni 99 (novantanove), decorrenti dalla data della

concessione.

Le concessioni temporanee possono essere rinnovate, per una durata pari a quella della concessione originaria, su richiesta del concessionario o dei suoi diretti discendenti. In ogni caso, è rimesso al potere discrezionale dell'Amministrazione Comunale l'accoglimento della richiesta.

Art. 54 Diritto d'uso

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune. L'atto di concessione, redatto nella forma d'atto pubblico, contiene le seguenti indicazioni:

- a) tipo e durata della concessione;
- b) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Ente o collettività;
- c) criteri per la individuazione delle salme da accogliere;
- d) clausole e limiti del diritto d'uso;
- e) obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- f) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'Art.9 del presente regolamento;
- g) dichiarazione di piena conoscenza ed osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria.

La concessione non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Essa può essere revocata, con provvedimento della Giunta Municipale, per esigenze di interesse pubblico o per gravi inadempienze del concessionario.

L'atto di concessione nella forma del contratto viene trascritto nel Repertorio dei contratti tenuto dal Segretario Comunale presentato all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Sul contratto di concessione si applicano le tasse specifiche previste per legge.

Analoga procedura si osserva nei casi di cointestazione della concessione previsto dall'art. 55 del presente regolamento.

Art. 55 Concessionari

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Ente o collettività, dal suo rappresentante che ha stipulato l'atto di concessione.

La concessione è fatta da un unico intestatario, che resta obbligato nei confronti del Comune.

Per espresso parere del titolare dell'area assegnata, il Sindaco autorizza la contestazione della concessione alla realizzazione della sepoltura qualora il richiedente sia un parente od affine del titolare entro i termini ammessi dal codice civile.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, oltrechè al concessionario, ai componenti la sua famiglia, intesi ai sensi dell'Art.433 del Codice Civile.

Previa richiesta del concessionario può essere consentita la sepoltura di persone che siano state conviventi col medesimo o con persone della sua famiglia.

L'atto di concessione in favore di enti o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private, relativamente alle parti costruite od installate, residenti nel perimetro dell'area di concessione, intesa come interventi ordinari o non, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.

Art. 56

Concessione di loculi Comunali

I loculi sono costruiti dal Comune e possono essere sia sotterranei che sopraelevati, a seconda della tipologia adottata, fino ad un massimo di cinque file orizzontali. Un loculo può contenere esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino alla sua capienza.

I loculi sono costruiti dal Comune secondo la procedura dell'autofinanziamento e sono assegnati, secondo le modalità indicate con atto di indirizzo della Giunta Municipale.

La tariffa prevista dall'Art 9 del presente Regolamento comprende soltanto quanto in esso indicato, mentre è a carico del concessionario l'applicazione di lastra di marmo, preferibilmente del tipo Carrara bianco, di fotografia, epigrafi, vasi portafiori e lampade votive.

Per l'apposizione di quanto appena descritto, occorre che siano osservate le condizioni che saranno impartite dal Responsabile del Cimitero in base alle direttive operanti in materia.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

Art. 57

Concessione di aree destinate alla costruzione di edifici funerari

La concessione di cui al presente Articolo consiste nell'attribuzione del diritto d'uso su aree destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale alla costruzione di edifici funerari per sepolture private.

Tali aree sono offerte in concessione previa emanazione di apposito bando pubblico.

Per l'assegnazione di esse valgono gli stessi criteri individuati per i loculi di cui all' art. 56 il diritto d'uso sull'area individuale viene concesso con deliberazione di Giunta Comunale e determina i seguenti obblighi:

a) l'assegnatario nel termine perentorio di 60 gg, decorrenti dalla data dell'invito dell'Ufficio Contratti del Comune spedito a mezzo raccomandata con A.R., deve versare il corrispettivo del diritto d'uso e le spese contrattuali, nonché sottoscrivere l'atto di concessione dell'area pena la decadenza della stessa della perdita di ogni diritto. Con la sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente assume la titolarità dell'area assegnata e, contestualmente, tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento;

b) entro un anno dalla data di registrazione del contratto di assegnazione, il concessionario ha l'obbligo di presentare il progetto per le opportune autorizzazioni e concessioni da parte dei competenti organi. Per la presentazione del progetto della costruzione da edificare, la normativa tecnica e le modalità di approvazione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con il D.P.R. n.285/90 ed al Regolamento Edilizio Comunale. Il mancato rispetto del suddetto termine determina la revoca ipso iure del diritto d'uso avendo il concessionario facoltà di richiedere la restituzione del solo corrispettivo della concessione;

- c) l'Ufficio Tecnico Comunale su richiesta del concessionario, da effettuarsi entro 30gg. dal rilascio della concessione edilizia, provvede al picchettamento del lotto cimiteriale;
- d) i lavori di edificazione della cappella funeraria devono avvenire entro i termini stabiliti nella concessione edilizia. Per giustificativi motivi, su richiesta del concessionario, il Responsabile del Servizio può concedere una proroga del termine di inizio lavoro, in alternativa, di ultimazione lavori non superiori ad un anno. Il mancato rispetto dei presenti termini comporta la revoca del diritto d'uso e l'acquisizione da parte del Comune delle opere eventualmente realizzate;
- e) entro 30 gg. dalla data di ultimazione lavori, il concessionario deve presentare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la documentazione necessaria al rilascio del relativo certificato di usabilità della cappella funeraria.

Nella costruzione delle nicchie destinate alla tumulazione dei feretri vanno rispettate integralmente le prescrizioni previste dagli Articoli 76 e 77 del CAPO XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-09-1990, n.285. La chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parete esterna, è a carico del concessionario.

Art. 58

Ossario comune

L'ossario comune è il luogo ove vengono deposti i resti mortali senza involucri, cassette o altro proveniente dalle esumazioni e per le quali non è richiesta altra sistemazione. Esso è costruito in modo tale da non consentire la vista del suo contenuto dall'esterno.

Art. 59

Trasferimento della concessione

Il suolo cimiteriale appartiene al Demanio del Comune.

E' nullo ogni atto che abbia per oggetto la vendita di lotti cimiteriali fra concessionari e terzi nonché la vendita e il passaggio dei loculi di cui si è concessionari.

Art.. 60

Esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R. 10-09-1990, n. 285 e del presente Regolamento. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il concessionario è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione. Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, con l'esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le parti interessate.

Art. 61

Voltura delle concessioni

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Responsabile del Cimitero entro 30 giorni con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante, che subentra negli obblighi del concessionario verso il Comune.

Entro 30 giorni dalla richiesta viene effettuata la variazione a favore degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario. La concessione volturata non può contenere nuovi patti, termini e condizioni rispetto alla concessione originaria.

In mancanza della designazione del rappresentante, si provvede d'ufficio con la ricerca degli eventuali eredi, a mezzo di pubblico avviso affisso all'albo pretorio del Comune e del Cimitero per un periodo massimo di 30 giorni.

Decorso tale termine senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, si provvederà a dichiarare decaduta la concessione, ai sensi del successivo articolo 62.

Art. 62

Scadenza della concessione

L'Ufficio Servizi Cimiteriali comunica agli interessati la scadenza della concessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza stessa, con le modalità per l'eventuale rinnovo. La comunicazione della scadenza viene effettuata anche in caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto. Il rinnovo della concessione deve essere effettuato nei 6 mesi antecedenti la scadenza, pena la tacita rinuncia al rinnovo.

In caso di irreperibilità del concessionario, dell'erede rappresentante o di uno degli aventi diritto all'uso della sepoltura, l'avviso di scadenza della concessione viene affisso all'albo pretorio del Comune e del Cimitero per almeno 6 mesi.

Art. 63

Decadenza e revoca concessione

La concessione decade per estinzione della famiglia del concessionario ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro della stessa. Le concessioni a tempo determinato, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21-10-1975, n.803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma di cui al CAPO XVIII comma 2 dell'Art.92. Per violazione di legge e regolamenti, o -per gravi motivi, il Comune può revocare la concessione rilasciata. La revoca è disposta con atto della Giunta Municipale su proposta Giunta Comunale e del Responsabile del Cimitero. L'avvio del procedimento di revoca della concessione è notificato agli interessati, se noti, e affisso all'Albo Pretorio del Comune e del Cimitero, a cura del Responsabile del Cimitero. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi, subito dopo la liberazione della sepoltura dai resti mortali nell'ossario comune e il ripristino delle condizioni di fruibilità.

Art. 64

Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione del loculo o dell'area di edificazione. Se la concessione, è relativa a loculi di proprietà Comunale, si dà luogo alla restituzione dei corrispettivi versati al Comune con esclusione delle spese contrattuali e di segreteria, unicamente nel caso in cui il loculo non sia stato utilizzato. In caso di avvenuto utilizzo del loculo il Comune, adottati gli atti conseguenti, dispone la corresponsione di una somma proporzionale agli anni residui della concessione, tenuto conto degli anni già usufruiti. Per le concessioni del diritto d'uso su aree destinate alla costruzione di cappelle private, si dà luogo al rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo della concessione se l'area viene restituita al Comune nello stato in cui viene a trovarsi al momento della consegna al concessionario. Qualora l'area venga restituita con manufatti di qualsiasi tipo o opere in costruzione,

anche parziali, verrà corrisposto al concessionario esclusivamente il corrispettivo della concessione.

TITOLO IX - Cappelle private

Art. 65

Progettazione ed autorizzazione

1. Chiunque intenda costruire una cappella privata deve presentare domanda volta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale, nel rispetto delle normative di edilizia generale e in particolare le prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. 285/90 s.m.i del D.M 08.01.08 e della L.R. 9/1983 s.m.i;
2. Oltre alle persone fisiche possono essere concessionari di aree e cappelle anche enti e associazioni.
3. Le richieste di permesso di costruire devono essere presentate, per l'approvazione, entro 1 anno dalla stipula del contratto di concessione.
4. I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio Artistico, adeguato alla dignità e al decoro architettonico del luogo ed alla durata della concessione. Tali progetti debbono essere redatti secondo le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.
5. Le richieste di permesso di costruire, così come ogni altra istanza, per la modifica o il restauro, devono contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere corredati di adeguata relazione tecnica illustrativa.
6. Verrà rilasciato il permesso di costruire a per la realizzazione della cappella solo dopo che il progetto avrà conseguito il parere favorevole della Commissione Edilizia e gli altri necessari:
 - a) Valutare la corrispondenza alle norme di legge dei loculi che si intendono realizzare, nonché l'accessibilità dei feretri nella cappella e la funzionalità degli spazi interni alla cappella ai fini della movimentazione dei feretri, affinché l'esecuzione delle operazioni di tumulazione/estumulazione da parte del personale cimiteriale, possa avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
 - b) verificare che la superficie occupata risultante nel progetto non sia maggiore di quella concessa,
 - c) ultimata l'opera, verificare che quanto realizzato abbia piena corrispondenza col progetto approvato.
7. I loculi devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990 e s.m.i.

Art. 66

Inizio e termine dei lavori

1. Ai fini della validità della concessione dell'area cimiteriale il concessionario deve dare avvio ai lavori entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e ultimarli entro 18 mesi dalla stessa data. I termini rimangono immutati anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe della validità della concessione dell'area cimiteriale sino ad un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% della vigente tariffa della concessione.

Art. 67

Prescrizioni

1. L'impresa incaricata della realizzazione della cappella deve recingere, a regola d'Arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.
2. E' vietato occupare, anche provvisoriamente, spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Eventuali fasce di rispetto attorno alla costruzione che il concessionario riterrà di dover predisporre per la futura costruzione, dovranno essere ricavate all'interno dello spazio concesso.
5. I materiali in ingresso e le attrezzature devono essere depositati entro l'area recintata. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
6. Il concessionario è responsabile in solido per gli eventuali danni arrecati dall'impresa incaricata all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere e dovrà provvedere al loro risarcimento.
7. Potranno essere sospesi gli ingressi delle salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario.
8. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, alla tumulazione di salme, resti o ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi.

Art. 68

Ammissione alla sepoltura in cappelle private

1. Nelle cappelle di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta entro il terzo grado, ai collaterali entro il secondo ed agli affini entro il primo grado.
2. Sarà altresì consentita la tumulazione di salme di persone legate al concessionario da un rapporto di convivenza nonché di parenti affini di grado diverso da quello indicato purchè illustri .

Art. 69

Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Ai sensi dell'Art. 93 del D.P.R. 285/1990 non ha pertanto validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'Amministrazione. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in ogni caso consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.

Art. 70

Registrazione e conservazione degli atti

Oltre all'iscrizione nel registro di cui all'Art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria con D.P.R. 10-09-1990, n.285, per ogni sepoltura privata viene istituito apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti gli atti relativi alla sepoltura stessa, alla concessione e al concessionario. I fascicoli sono conservati nell' archivio di cui all'art. 7.

TITOLO X - Imprese all'interno del cimitero

Art. 71

Imprese all'interno del cimitero

1. Nel cimitero l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalla normativa comunale e dal presente Regolamento.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. Le imprese incaricate dall'Amministrazione o dai privati rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno del cimitero.
4. Le imprese che operano per conto dei privati devono in ogni caso essere autorizzate per iscritto dall'Amministrazione Comunale, e certificare, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano espletati da personale qualificato e con specifica attitudine professionale, così come stabilito dal comma 2 dell'art.9 della L.R. Campania 12/2001:
 - a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
 - c) il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
 - e) l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità;
 - f) iscrizione alla CCIAA per l'attività da svolgere;
 - g) documento previsto dalla legge 81/2008 – misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - h) regolare iscrizione all'Inps e all'Inail del personale utilizzato per effettuare il lavoro e dichiarato nel documento di cui al precedente punto G).
5. L'essere in regola con il pagamento dell'imposta, tasse e contributi (D.U.R.C.).
6. L'impresa sono tenute a comunicare ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

Art. 72

Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

1. Nel cimitero in cui è vietato in tutto o in parte l'accesso con furgoni o altri automezzi, le imprese devono dotarsi degli appositi carrelli a norma secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
2. Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura del cimitero, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dal responsabile del servizio cimiteriale.
3. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno

del cimitero e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre.

4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione al cimitero.
5. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.
6. Le imprese che all'interno del cimitero causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo per le parti per le quali lo stesso Regolamento disponga diversamente.
- 2) Il presente Regolamento abroga il precedente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".
- 3) E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione per le parti non compatibili col presente Regolamento.
- 4) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 74

Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'Art 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui alla Legge 681/1981 e al Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le specifiche violazioni di cui all'Art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,28 ad € 12.911,42.
3. Per le infrazioni al presente Regolamento commesse dalle imprese o loro incaricati, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, il responsabile del Servizio Cimiteriale previo contraddittorio con le imprese stesse, potrà sospendere l'ingresso nei cimiteri per un periodo variabile da cinque giorni a tre mesi, secondo la gravità delle infrazioni.